



COMUNE DI CASTELLIRI

Provincia di Frosinone

AREA TECNICO - URBANISTICA

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DESTINATI A RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA PORTA A PORTA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP J49 B14000 500004

CIG 57742684B1

- **DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n°. 61 del 13/05/2014;**
- **DETERMINAZIONE AREA TECNICO-URBANISTICA n°. 145 del 22/05/2014**



Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 – Oggetto del contratto
- Art. 02 – Durata dell'appalto
- Art. 03 – Obiettivi
- Art. 04 – Importo presunto a base di gara
- Art. 05 – Subappalto
- Art. 06 – Obbligo di continuità dei servizi
- Art. 07 – Osservanza delle norme applicabili
- Art. 08 – Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 09 – Obblighi in materia di sicurezza
- Art. 10 – Caratteristiche e poteri del Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore
- Art. 11 – Domicilio
- Art. 12 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore
- Art. 13 – Informazione sull'andamento dei servizi
- Art. 14 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi
- Art. 15 – Cooperazione
- Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani
- Art. 17 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 18 – Veicoli
- Art. 19 – Attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 20 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo
- Art. 21 – Personale, norme generali
- Art. 22 – Personale, norme tecnico – organizzative
- Art. 23 – Reperibilità del personale
- Art. 24 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
- Art. 25 – Corrispettivo contrattuale
- Art. 26 – Invariabilità del corrispettivo e revisione
- Art. 27 – Vigilanza e controllo
- Art. 28 – Penali
- Art. 29 – Risoluzione del contratto
- Art. 30 – Esecuzione d'ufficio
- Art. 31 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 32 – Comunicazione di modificazioni soggettive
- Art. 33 – Controversie
- Art. 34 – Rinvio

PARTE II – NORME TECNICHE

- Art. 35 – Norme tecniche generali
- Art. 36 – Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi
- Art. 37 – Manutenzione e sostituzione delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi
- Art. 38 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 39 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche

- Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche
- Art. 41 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche


- Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze non domestiche
Art. 43 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione
Art. 44 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci, rifiuti tossici e infiammabili
Art. 45 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali
Art. 46 – Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico
Art. 47 – Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a fiere, manifestazioni, feste, sagre
Art. 48 – Azioni di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi in appalto da parte degli utenti
Art. 49 – Rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico


PARTE III – Varianti migliorative e varianti integrative

- Art. 50 – Varianti migliorative e varianti integrative

PARTE IV – Allegati

- Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie per numero civico
Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. n°.158/1999 e s.m.i.
Allegato 3 – Elenco dei mercati, delle fiere, delle sagre e delle manifestazioni
Allegato 4 – Elenco aree pubbliche soggette a raccolta e trasporto rifiuti
Allegato 5 - Calendario raccolta
Allegato 6 – Determinazione del prezzo a base di gara
Allegato 7 – Schema indicativo e non esaustivo delle tipologia dei rifiuti ricadenti nelle diverse categorie





PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

a) servizi di raccolta e trasporto ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio dei rifiuti urbani:

- a.1. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.2. carta per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.3. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.4. imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.5. vetro per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.6. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.7. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.8. urbani cimiteriali;
- a.9. pile e farmaci, tossici e infiammabili (raccolta presso i rivenditori e/o nei punti di raccolta);
- a.10. fornitura di attrezzature e veicoli per lo svolgimento dei servizi;
- a.11. manutenzione e sostituzione delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;

b) servizi di igiene urbana:

- b.1. raccolta dei rifiuti delle aree pubbliche o di uso pubblico adibite a mercati, fiere, sagre, manifestazioni, trasporto degli stessi ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio;
- b.2. rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico e trasporto degli stessi ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio;
- b.3. raccolta dei rifiuti RAEE con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di smaltimento autorizzato e/o riciclo;
- b.4. raccolta di rifiuti ingombranti, con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di smaltimento autorizzato e/o riciclo;
- b.5. raccolta differenziata e trasporto di ogni altro rifiuto non precisato nei punti precedenti e di qualunque tipo, ovunque individuato nel territorio comunale (microdiscariche, rifiuti abbandonati, ecc.), sono esclusi i rifiuti e prodotti contenenti amianto;

c) servizi informativi:

- c.1. azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

2. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, all'Appaltatore:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;

3. I servizi oggetto dell'appalto, dettagliatamente descritti nei successivi articoli del presente Capitolato e nei relativi allegati, dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il territorio del Comune di CASTELLIRI (FR).

4. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate

rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Tali quantità dovranno essere considerate come indicative. Pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per eccesso, dai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in **mesi 24 (VENTIQUATTRO)** decorrenti dalla data di stipula del contratto. È facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.

2. I servizi di raccolta e di igiene urbana di cui all'art. 1, comma 1, dovranno essere completamente avviati entro venti giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore dovrà proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro i termini sopra indicati.

3. Le campagne di comunicazione di cui all'art.1, comma 1, lettera c), punto c.1), dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma da concordare con il Comune di CASTELLIRI.

4. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo.

5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso dal contratto sarà notificato per iscritto all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

6. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito o altro Ente sovra comunale o in Unione dei Comuni o in convenzione (art. 202 del D.lgs. 152/2006), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente.

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del contratto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Art. 3 – Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento;
- b) migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
- c) raccogliere in modo differenziato almeno il 75% dei rifiuti entro il primo semestre (quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati 25%).

2. L'operato dell'Appaltatore dovrà portare al conseguimento dei predetti obiettivi.

3. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera c), fosse imputabile all'Appaltatore, per accertata sua responsabilità, lo stesso sarà tenuto a rifondere al Comune i danni subiti e conseguenti, ivi comprese le eventuali sanzioni che potranno essere applicate nei confronti del Comune in forza di specifiche norme.

4. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sarà applicata la formula indicata nella D.G.R. della Regione Lazio 07 agosto 2010, n. 375 e s.m.i..

Art. 4 – Importo presunto a base di gara

1. L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a € **408.545,28** (Euro quattrocentotomilacinquecentoquarantacinque/28) I.V.A. esclusa al 10%.

2. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € **20.427,26** (Euro ventimilaquattrocentoventisette/26).

3. Tale importo si intende compensativo di tutte le prestazioni, forniture e lavori necessari a garantire il servizio alle condizioni esplicitate nel presente Capitolato e nell'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 5 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i.

Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2. I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s. m. i..

E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

4. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore assicurare il regolare e completo espletamento dei servizi anche in tutte quelle circostanze (periodo estivo, periodo natalizio, festività infrasettimanali, variazioni negli orari di conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento, fruizione delle ferie da parte del personale, ecc.) nelle quali potrebbero verificarsi problemi di genere particolare.

Art. 7 – Osservanza delle norme applicabili

1. L'Appaltatore è tenuto a:

a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Capitolato nonché le norme di legge, decreto, regolamento, che si succederanno, con riferimento all'oggetto e alla natura del contratto;

b) adempiere gli obblighi che saranno eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;

c) osservare e a far osservare al proprio personale il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune nonché le altre norme e ordinanze comunali attinenti i servizi oggetto del contratto;

d) eseguire gli ordini e a osservare le direttive, attinenti ai servizi, che saranno emanate dal Comune;

e) in circostanze eccezionali, tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute pubblica, il Sindaco potrà emettere norme speciali relative al funzionamento del servizio cui l'Appaltatore dovrà attenersi.

Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:

a) del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;

b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

a) fornire ogni informazione di carattere tecnico e economico – finanziario sui servizi e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per l'eventuale predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto.

Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune, o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno allo stesso addebitati;

b) adempiere gli obblighi assicurativi – previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);

c) adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;

d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da consegnare prima della sottoscrizione del contratto, di responsabilità civile verso il Comune di CASTELLIRI, verso terzi e verso i propri addetti (compreso il danno biologico e le malattie professionali), avente la stessa durata del contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00). Una copia della polizza dovrà essere esibita in sede di stipula del contratto e costituirà un allegato al medesimo. La garanzia dovrà includere qualsiasi danno provocato a terzi durante l'esecuzione delle attività inerenti il contratto, compresi quelli da incendio e/o scoppio di cose dell'assicurato o da lui comunque detenute e quelli da inquinamento accidentale, nonché la responsabilità civile personale di tutti gli addetti alle operazioni. L'Appaltatore resterà unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dal suddetto massimale.

e) prima della firma del contratto, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali derivanti da presente Capitolato e a garanzia del pagamento di eventuali penali, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fideiussoria) del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme vigenti, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c.2^o, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9 – Obblighi in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore, nello svolgimento dei servizi, è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso del contratto. A tal fine, avrà l'onere di procurare e fornire al personale tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto (in speciale modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi dovranno rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).

3. Per quanto riguarda le attività oggetto del contratto, l'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti di natura organica da raccolta differenziata domestica (a esempio, scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (a esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (a esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà:

a) dimostrare di avere redatto tutta la documentazione necessaria ai fini della sicurezza, in particolar modo, relativamente alle attività oggetto del presente contratto, il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dal Comune in qualunque momento nel corso del contratto e dovrà essere consegnata, in copia, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (a esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente, ecc.), comprensivo di nominativi e recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività riguardanti la materia, conferite all'esterno e dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro. Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso autocertificazione. A semplice richiesta, potrà essere visionata dal Comune la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

5. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Art. 10 – Caratteristiche e poteri del Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e esperienza, responsabile del contratto (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni al Comune relative all'esecuzione del contratto. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

2. In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo di cui al comma 1.

3. Il Responsabile darà adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi. Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale, dal progetto offerta e dal contratto di servizio e adotterà ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

4. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso dovrà essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

5. Il Responsabile dovrà avere l'obbligo della reperibilità.

Art. 11 – Domicilio

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio, per tutta la durata del contratto, nel territorio della Provincia di Frosinone. Tale domicilio andrà comunicato al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto unitamente ai numeri di telefono fisso e mobile e di fax e a un indirizzo di posta elettronica ai quali saranno inoltrate le comunicazioni.

2. L'Appaltatore alla data di inizio del servizio dovrà disporre di idonee strutture, site **entro 50 Km** dal Comune di Castelliri, da adibire a: deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per le maestranze, servizi igienici e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e quanto previsto dal C.C.N.L. della categoria. Tutti i locali e le aree utilizzate dall'Appaltatore per la realizzazione dei contenuti del presente Capitolato dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, urbanistiche, antincendio, ecc.

Art. 12 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore

1. Il responsabile del contratto per il Comune è il Responsabile dell'Area Tecnico - Urbanistica qualificato come direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione del contratto, dovranno pervenire al responsabile di cui al comma 1 ai recapiti telefonici, fax e e-mail che saranno comunicati.

Art. 13 – Informazione sull'andamento dei servizi

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune un resoconto mensile recante:

- a) l'elenco dei servizi eseguiti e le aree interessate;
- b) i dati delle pesature di cui all'art. 17, comma 1, in formato excel;
- c) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento e la qualifica;
- d) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso del loro svolgimento, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
- e) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, mezzi e attrezzature impiegati.

Tale resoconto, datato e sottoscritto dal responsabile, dovrà contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. Il resoconto sarà trasmesso al Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata.

2. L'Appaltatore sarà tenuto a eseguire:

a) monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti. Dell'esito di tali monitoraggi e controlli, sarà fornita apposita relazione al Comune corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali monitoraggi e controlli sono stati eseguiti, nonché da proposte per incrementare la qualità, in termini di purezza, dei predetti rifiuti. Laddove i rifiuti non fossero conformi al tipo di contenitore cui sono destinati, l'Appaltatore dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate.

Il contenuto dell'avviso dovrà essere previamente approvato dal Comune. I monitoraggi e i controlli in questione dovranno essere eseguiti almeno in un ciclo di cinque giornate lavorative ogni semestre. Gli stessi saranno aggiuntivi rispetto a quelli cui è tenuto il personale dell'Appaltatore all'atto del prelievo o dello svuotamento dei contenitori come previsto nella Parte II del presente Capitolato;

3. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Art. 14 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:

a) con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti;

b) non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini comunali, saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio.

2. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a operare per:

a) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;

b) salvaguardare l'ambiente.

3. Tenendo conto delle indicazioni dell'art. 1, comma 2, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso del contratto. Variazioni della popolazione, che si verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione, in ragione del 5%, non daranno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 – Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:

a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:

a.1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;

a.2) qualsiasi altra irregolarità quali, a titolo esemplificativo: abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta differenziata, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;

b) fornire tutte le informazioni utili per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.

2. Il Comune stipulerà direttamente con i Consorzi di filiera le convenzioni per riscuotere direttamente il corrispettivo economico derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti; pertanto i ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati riciclati, di cui all'accordo ANCI-CONAI, tramite i Consorzi di filiera, saranno di esclusiva competenza del Comune di Castelliri.

Spettano al Comune di Castelliri anche i contributi erogati dal centro RAEE.

3. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che darà istruzioni all'Appaltatore su come procedere nel caso specifico.

4. L'Appaltatore è tenuto a:

a) mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;

b) raccogliere e trasportare i rifiuti ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento individuati.

c) consegnare alla Polizia Locale gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione dei servizi.

d) I rifiuti indifferenziati e rifiuti organici, raccolti, dovranno essere conferiti ad impianto autorizzato per il trattamento (Impianto SAF di Colfelice)

5. Qualora si individuassero siti o impianti di destinazione dei rifiuti a una distanza superiore a 50 Km dal centro del Comune di Castelliri (FR), o comunque per qualsiasi distanza da percorrere, all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun maggiore compenso.

Art. 17 – Pesatura dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SISTRI, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER;
- b) la suddivisione dei pesi per codici CER e per raccolta domiciliare, raccolta stradale o altra modalità;
- c) la suddivisione dei pesi per codici CER e destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.

Art. 18 – Veicoli

1. L'Appaltatore dovrà disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli dovranno essere elencati e esaurientemente descritti nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (volume) e portata legale;
- d) anno di immatricolazione;
- e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi, documentazione fotografica, schede tecniche.

2. I veicoli indicati nell'offerta dovranno essere effettivamente destinati all'esecuzione dei servizi per il Comune di Castelliri (FR). Gli stessi dovranno recare le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e del Comune, così come sarà concordato prima dell'avvio dei servizi con il Comune.

3. I veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che dovrà risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).

4. Per ogni veicolo, dovranno essere stipulate idonee polizze di assicurazione.

5. I veicoli dovranno essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli dovranno essere dotati, a titolo esemplificativo:

- a) di lampeggianti, catene antineve/gomme termiche, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
- b) di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi.

I predetti dispositivi e strumentazione dovranno essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli e misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas. L'Appaltatore, sin d'ora, accetta tali verifiche.

6. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli dovranno essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale saranno eseguiti i servizi.

7. L'Appaltatore si impegna:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
- b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
- c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
- d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.

8. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non potranno perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.

9. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.

10. Non saranno mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

11. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

Art. 19 – Attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori e i sacchi per la raccolta delle utenze domestiche e non domestiche saranno forniti e distribuiti a cura e spese del Comune.
2. Tutte le altre eventuali attrezzature per lo svolgimento del servizio dovranno essere fornite dall'Appaltatore in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche.
3. Le attrezzature indicate nell'offerta dovranno essere effettivamente destinate all'esecuzione dei servizi.
4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità delle stesse, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
5. L'utente, quale produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, sarà responsabile dei contenitori sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli è imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti saranno stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche).
La possibilità di deposito temporaneo sul suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, sarà riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulterà inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.
6. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Comune, risultasse impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi potranno essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune stesso, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.
7. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori (cassonetti, mastelli, ecc.) resteranno di proprietà del Comune.

Art. 20 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi dovranno essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiranno giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.
3. Non costituiranno giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore, opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 21 – Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
 - b) a applicare al personale tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del presente contratto (IGIENE AMBIENTALE), anche se l'Appaltatore non avrà aderito alle associazioni di categoria stipulanti o avrà receduto da esse o se il personale non avrà aderito alle associazioni sindacali stipulanti o avrà receduto da esse.
 - c) a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto.

Art. 22 – Personale, norme tecnico – organizzative

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la regolare esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a attivarsi tempestivamente per l'impiego di personale proveniente da altri cantieri o assunto a termine senza alcun onere aggiuntivo per il Comune;

c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto:

c.1) le posizioni assicurative del personale;

c.2) copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

c.3) copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;

d) dotare il proprio personale di apposita divisa recante il logo e la dicitura permanenti di riconoscimento concordati con il Comune.

Art. 23 – Reperibilità del personale

1. Per far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedessero un intervento d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattro ore al giorno, compresi i giorni festivi.

2. Entro un massimo di quattro ore dalla chiamata del Comune, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, dovranno essere eseguite, che interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari per le esigenze di cui al comma 1.

3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune un recapito telefonico fisso o mobile, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni del numero.

Art. 24 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

3. Se l'aggiudicatario non dovesse stipulare il Contratto entro il termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura sanzionatoria prevista dalle vigenti normative e passerà al secondo in graduatoria.

Art. 25 – Corrispettivo contrattuale

1. Per l'esecuzione dei servizi, il Comune corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.

3. Il pagamento relativo alle prestazioni del servizio sarà effettuato in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione al protocollo comunale della fattura, tramite mandati di pagamento a favore dell'Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'Appaltatore entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Alla fattura devono essere allegati gli elaborati contenenti la quantificazione dei materiali suddivisi per tipologia ed il DURC dell'appaltatore.

I pagamenti saranno disposti nel termine sopra indicato, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

4. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art.13 costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

5. Il Comune non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultassero non eseguiti.

6. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre dell'anno di riferimento, il piano economico – finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

7. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 26 – Invariabilità del corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resterà fisso e invariabile.

Art. 27 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che potrà esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 potranno effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi dovrà acconsentire. I predetti controlli potranno essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dello stesso.
3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli saranno richieste.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi elencati all'art. 1 nei termini indicati all'art.2, sarà applicata una penale pari allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato.
2. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e sarà passibile delle penali appresso indicate:

Inadempienza	Penale
mancato raggiungimento, per fatto imputabile all'Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 3	5,00 euro/abitante residente nell'area servita
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un min. di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
contaminazione del suolo o versamento e abbandono di rifiuti	da euro 1.000,00 a euro 50.000,00 per ogni infrazione
utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle dichiarate in sede di offerta	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni infrazione
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	euro 2.000,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o in una piazza durante un turno di lavoro	da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	euro 1.000,00 per ogni infrazione
mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per le raccolte differenziate entro i termini fissati	euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per giorno per persona
inadeguato stato di conservazione o di manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 5.000,00 cadauna

irregolarità commesse dal personale di servizio o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplinazione nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata presentazione al Comune delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 13	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata con raccomandata e/o via fax all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenimento e ove possibile contestualmente a esso.

3. L'Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

4. Sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art.30.

5. Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

6. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio dello stesso Comune, rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art.2 del presente Capitolato;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
- e) ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/riciclabili/riusabili) agli impianti di smaltimento finale;
- f) applicazione di oltre cinque penalità di cui all'art. 29, comma 2, nel periodo di un anno;
- g) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse l'applicazione di penali di cui all'art.28, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
- h) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
- i) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
- j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- l) cessione totale o parziale del contratto;
- m) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art.5;
- n) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore di cui all'art.33;
- o) il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all'art.33;
- p) il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
- q) l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. i.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune dichiarerà all'Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva.

4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

a) l'Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettessero gravemente la corretta esecuzione del contratto;

b) l'Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;

c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art.1454 del codice civile, il Comune potrà intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

6. La risoluzione del contratto sarà disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:

a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;

b) incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;

c) potrà avvalersi dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sarà possibile provvedere in altro modo.

8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore, non potranno essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art.28.

Art. 30 – Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore ai propri obblighi, il Comune procederà:

a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;

b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempisse, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;

c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;

d) a escutere la garanzia definitiva.

2. Sono fate salve le azioni legali esperibili dal Comune per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Art. 31 – Divieto di cessione del contratto - Avalimento

1. All'Appaltatore è vietata la cessione totale o parziale del servizio.

2. Le imprese partecipanti alla gara, ai sensi degli artt.49 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, presentando la documentazione con le modalità previste dalla Legge.

Art. 32 – Comunicazione di modificazioni soggettive

1. Qualora l'Appaltatore subisse modificazioni soggettive di cui all'art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., lo stesso sarà tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto.


2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 sarà causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 33 – Controversie

1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 34 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio alla lettera invito, al Disciplinare di gara e allo Schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.



PARTE II – NORME TECNICHE

Art. 35 – Norme tecniche generali

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è predisposto dal Comune concordandolo con l'Appaltatore. I servizi di raccolta oggetto del presente Capitolato, dovranno essere espletati nel rispetto delle ore lavorative previste dal relativo C.C.N.L., comunque i servizi dovranno avere inizio non oltre le ore 06:00.
2. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (per esempio, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) possono essere effettuate il primo giorno successivo non festivo.
3. I servizi devono essere svolti in modo da garantire efficienza funzionale e efficacia igienica nonché la piena soddisfazione dell'utenza.
4. Nell'Allegato 5 sono sintetizzate le frequenze e le modalità dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.
5. I servizi devono essere prestati sull'intero territorio del Comune.
6. L'elenco delle utenze da servire è aggiornato dall'Ente appaltante. L'eventuale aggiunta o eliminazione di utenze non comporta variazione del canone.
7. L'Ente potrà valutare, anche successivamente all'avvio del servizio, proposte da parte dell'Appaltatore riguardanti una diversa articolazione temporale dei servizi con giorni ed orari di raccolta.
8. La Ditta Appaltatrice dovrà attivare a propria cura e spese un recapito telefonico dotato di segreteria telefonica e/o di trasferimento di chiamata attivi 12 ore al giorno, per tutte le eventuali segnalazioni, oltre ad apposito numero verde per la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE che è stabilita con cadenza mensile.

Art. 36 – Fornitura e svuotamento di contenitori per lo svolgimento dei servizi

1. Tutti i contenitori e i sacchi necessari all'espletamento dei servizi di raccolta previsti nel presente Capitolato, saranno forniti agli utenti dal Comune.
 - a) i contenitori sono esposti a cura dell'utente fronte strada, o dove concordato con il Comune e la Polizia Municipale, secondo il calendario di raccolta. L'Appaltatore provvede a svuotare i cassonetti, i contenitori e a raccogliere i sacchi dopo averne verificato il contenuto. L'Appaltatore è tenuto a ricollocare con cura e riguardo i cassonetti, i contenitori nel punto in cui li ha prelevati.
 - b) in caso di aumento dell'utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti residenziali, produttivi o commerciali, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a svolgere il servizio di raccolta degli ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi per il Comune, fino a un aumento massimo del 10% del numero totale dei contenitori originariamente previsti.

Medesima obbligazione sussiste in caso di aumento della popolazione residente che determini un aumento delle utenze non superiore al 5%.

Art. 37 – Manutenzione e sostituzione delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi

1. Il Comune ha la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature (quali per esempio, cassoni, *container*, presse e così via) impiegati per l'esecuzione del contratto. In caso di comprovata inidoneità dei mezzi e delle attrezzature, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla verifica, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori, l'integrale sostituzione. In questo caso, i mezzi e le attrezzature devono possedere caratteristiche analoghe a quelle da sostituire.

Art. 38 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (SECCO RESIDUO) per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Il rifiuto è conferito in sacchi dedicati di plastica a perdere posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dal Comune: 30 litri, cassonetti da 120 litri o da 240 litri.
3. La frequenza di svuotamento è di 1 volta/settimana.

Art. 39 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (FRAZIONE UMIDA) per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto e posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dal Comune: contenitori da 10 o 30 litri, cassonetti da 120 litri o da 240 litri.
3. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
4. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana per tutto l'anno.

Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da CARTA E DA CARTONE per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori da 30 litri o in contenitori con volume compresi tra 40 e 240 litri forniti dal Comune.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.
4. Il cartone è conferito e raccolto adeguatamente piegato e collocato nel contenitore assegnato adeguatamente ripiegato.

Art. 41 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da IMBALLAGGI IN PLASTICA E IMBALLAGGI METALLICI per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori da 30 litri o in contenitori con volume compresi tra 40 e 240 litri forniti dal Comune.
3. La frequenza del prelievo è quindicinale.

Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da VETRO per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori da 30 litri ai 240 litri forniti dal Comune.
3. La frequenza di prelievo è quindicinale.

Art. 43 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani INGOMBRANTI su prenotazione

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. In generale, sono considerati ingombranti, ai fini del presente Capitolato,

tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori assegnati agli utenti. E' ricompresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE domestici, degli olii vegetali e minerali, delle batterie per auto, degli pneumatici.

2. Il servizio deve consistere in prelievi a domicilio nei giorni stabiliti, prenotati tramite il servizio informativo telefonico.

3. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE dovranno essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti, con prenotazione e frequenza di raccolta mensile. Devono essere adottate inoltre particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente.

4. L'adeguamento del servizio a eventuali nuove disposizioni normative emanate in merito durante il periodo di vigenza contrattuale, non deve comportare per il Comune alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.

5. L'organizzazione del servizio deve essere tale da soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di prenotazione da parte delle utenze.

6. Deve essere garantita la presenza di almeno un operatore più un mezzo idoneo.

7. La frequenza del servizio è mensile.

Art. 44 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani RUP, costituiti da pile, farmaci, rifiuti tossici e infiammabili

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile, farmaci e rifiuti tossici e infiammabili.

2. L'Appaltatore deve provvedere allo svuotamento dei contenitori sul territorio comunale.

3. La frequenza di raccolta è di almeno mensile. I contenitori dovranno essere comunque svuotati ogniqualvolta si renderà necessario.

Art. 45 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali

1. Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali come di seguito distinti.

2. I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali oggetto del presente capitolato sono:

a) rifiuti derivanti dalle attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, (per esempio, residui di carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti ecc.).

3. Il Comune doterà adeguatamente il Cimitero di appositi contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti di cui al punto a) e l'Appaltatore provvederà al loro prelievo o svuotamento secondo il calendario della medesima frazione.

Art. 46 – Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle aree a uso pubblico

1. Il servizio comprende la raccolta ed il trasporto presso gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti provenienti dal suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico nel territorio del Comune.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di metri cinque dai contenitori per lo svuotamento o il prelievo su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; l'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato raccolto agli impianti di trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio secondo la natura merceologica dello stesso.

3. La raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da spazzamento sono a carico dell'Appaltatore; i quantitativi di materiale raccolto devono essere notificati al Comune con frequenza mensile.

4. Lo svuotamento dei contenitori avverrà secondo il calendario della medesima frazione. L'Appaltatore provvederà secondo il calendario della frazione, alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani provenienti dalle aree adibite a mercati.

Art. 47 – Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a fiere, manifestazioni, feste, sagre

1. L'Appaltatore deve organizzare e gestire i servizi di raccolta dei rifiuti in occasione di fiere, manifestazioni, feste, sagre su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.

2. L'Appaltatore deve predisporre sul territorio in numero e tipologia adeguati alle caratteristiche della manifestazione contenitori per le raccolte differenziate e per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

3. L'Appaltatore deve provvedere a:

a) spostamento, ritiro, ricollocazione dei contenitori;

b) esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri;


4. Tutte le indicazioni del caso saranno comunicate, di volta in volta, all'Appaltatore dal Comune via fax o e-mail; a esse dovrà seguire conferma scritta.
5. Nell'importo a base di gara sono comprese le manifestazioni, fiere, feste e sagre.

Art. 48 – Azioni di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi in appalto da parte degli utenti.

1. L'Appaltatore deve condurre, una campagna informativa per sensibilizzare tutte le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato attraverso:
 - a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: calendario esplicativo da consegnare a tutte le utenze, mailing, affissioni, conferenze stampa);
 - b) l'organizzazione di momenti di concertazione con i principali portatori di interesse territoriale, a seconda anche dell'argomento trattato (es. compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc);
 - c) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di formazione, serate pubbliche, punti informativi, ecc.) e di controlli sul conferito/compostaggio;
 - d) l'organizzazione di eventi di richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.
2. Il materiale informativo deve essere realizzato utilizzando l'immagine grafica coordinata, il *layout* e l'eventuale *slogan* forniti dal Comune.
3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente Capitolato;
 - b) favorire la diffusione del compostaggio domestico;
 - c) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica (sia attraverso una riduzione dell'acquisto di imballaggi sia attraverso l'aumento della raccolta differenziata);
 - e) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
 - f) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti;
 - g) far conoscere i risultati raggiunti nel corso degli anni in termini di raccolta differenziata; recupero dei materiali e riduzione del totale dei rifiuti prodotti.
4. L'Appaltatore deve inoltre:
 - a) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
 - b) curare i rapporti con il Comune per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
 - c) formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.

Art. 49 – Rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico

1. Il servizio, all'occorrenza, deve essere prestato nel Comune di Castelliri.
 2. A seguito di segnalazione dell'Amministrazione, l'Appaltatore provvederà, previo accordi tecnici con la Amministrazione, alla rimozione di discariche abusive e rifiuti urbani (qualsiasi frazione merceologica), pericolosi e speciali anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico il tutto fino ad un quantitativo stimato annuo pari a mc 20 (venti). Nel caso in cui sia l'Appaltatore a individuare rifiuti abbandonati o discariche abusive esso ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione all'Amministrazione e solo dopo l'avallo della stessa provvedere alla rimozione.
 3. I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati dall'Appaltatore a impianti autorizzati, in funzione della tipologia di rifiuto raccolto.
- In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.



PARTE III – Varianti migliorative

Art. 50 – Varianti migliorative e varianti integrative

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative e integrative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato.

A tale scopo per:

a) varianti migliorative, si intendono quelle che apporteranno incrementi delle frequenze di svuotamento dei contenitori oppure che cambieranno le modalità di erogazione di un servizio già previsto nel Capitolato Speciale migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia. Di ogni variante migliorativa, dovranno essere descritte e evidenziate nell'offerta tecnica le caratteristiche che concorreranno a migliorare i servizi, il tutto secondo quanto riportato nella proposta progettuale per l'organizzazione e svolgimento del servizio contenuta nel Disciplinare di gara. Di ogni variante migliorativa, dovranno essere indicati, inoltre, i costi nell'offerta economica di cui al Disciplinare di gara. I punteggi per le varianti migliorative saranno attribuiti come previsto dal Disciplinare di gara.

PARTE IV – Allegati

Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie.

Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. 158/1999

Allegato 3 – Elenco dei mercati, delle fiere, delle sagre e delle manifestazioni

Allegato 4 - Elenco aree pubbliche soggette a raccolta e trasporto rifiuti

Allegato 5 – Calendario raccolta

Allegato 6 – Determinazione del prezzo a base di gara

Allegato 7 – Schema indicativo delle tipologie di rifiuti ricadenti nelle diverse categorie